

PREFAZIONE

Chiedo scusa se inizio parlando di noi. Ho però l'attenuante della scelta obbligata, dovendo informare il lettore di alcune novità che hanno caratterizzato l'annuale seminario preventivo ferrarese, dalla sua genesi fino alle modalità di pubblicazione dei relativi risultati.

Il filo rosso che ha sempre attraversato tutti i precedenti incontri è la massima apertura al confronto, senza alcuna preclusione accademica, scientifica, generazionale. A partire dal seminario "preventivo" di quest'anno abbiamo deciso di rendere ancora più inclusiva questa scelta di fondo, anticipandola alla fase di concepimento dell'appuntamento. Lo abbiamo fatto invitando i tanti Colleghi che, in questi dieci anni, hanno preso parte ad almeno uno dei nostri appuntamenti (ma spesso tornandovi più volte), a collaborare con noi nella selezione di possibili "casi" da candidare ad oggetto del nostro seminario annuale.

Molto concretamente, abbiamo chiesto loro di segnalarci una quaestio, un conflitto, un quesito referendario che la Corte costituzionale sarebbe stata chiamata a decidere nei mesi successivi e che rispondesse a pochi ma essenziali requisiti: inedito, di spessore costituzionale, meglio se interdisciplinare. Ramificando la ricerca dell'atto di promovimento, è stato possibile (e sarà possibile, d'ora in poi) individuarne alcuni prima ancora della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, guadagnando così tempo prezioso per un seminario che è preventivo rispetto al giudizio di costituzionalità. Allargando la rosa delle candidature la scelta ha avuto modo (ed avrà modo anche in futuro) di cadere sulla migliore possibile, con un saldo attivo – quanto a interesse e rilievo – del nostro appuntamento annuale.

Ne è nata una sorta di caccia al tesoro, largamente partecipata, ovviamente con i suoi "vincitori". Il risultato è stata la significativa convergenza di segnalazioni da parte di costituzionalisti (Angela Cossiri, Andrea Guazzarotti, Elisabetta Lamarque, Mina Tanzarella), di internazionalisti (Annalisa Ciampi, Roberto Mastroianni), di penalisti (Francesco Viganò) e dall'interno della Corte di Cassazione (Eugenio Selvaggi) di alcuni atti di promovimento che costringeranno la Corte costituzionale a misurarsi con taluni nodi – finora irrisolti – relativi al rapporto tra ordinamento nazionale e ordinamento della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La prima quaestio, promossa dalla Corte d'Appello di Bologna [ordinanza n. 337 del 22 marzo 2006], sospetta l'illegittimità dell'art. 630, lett. a), del c.p.p. nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, la circostanza che i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza (o decreto) di condanna non si concilino con la sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, che abbia accertato l'assenza di equità del processo per violazione dell'art. 6 CEDU.

Giunge così a Palazzo della Consulta – attraverso il kafkiano "caso Dorigo" – la tematica dell'incidenza delle sentenze della Corte di Strasburgo sulla cosa giudicata: nodo delicatissimo, già posto all'attenzione della Corte di Cassazione che, dopo un iniziale approccio interlocutorio ["caso Cat Berro", Sez. I penale, 22 settembre-3 ottobre 2005, n. 35616] ha ora statuito, in sede di rinvio, il principio di diritto ai sensi del quale «il giudice interno è tenuto a conformarsi» alle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo con cui si riconosce che il processo celebrato in contumacia è stato non equo ["caso Somogyi", Sez. I

penale, 3 ottobre 2006, n. 32678]. Nodo il quale, per parte sua, la Corte di Strasburgo ha sciolto da tempo, riconoscendo che, per effetto del proprio giudizio di “non equità”, la sentenza nazionale cessa di essere titolo legittimo di detenzione ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a), CEDU [sentenza 3 marzo 2005, Stoichkov c. Bulgaria].

Attraverso il richiamo – tra gli altri parametri invocati – dell’art. 10, comma 1, Cost., il giudice a quo pone preliminarmente anche il problema del rango gerarchico delle norme CEDU nell’ordinamento interno: la strategia adoperata fa leva sulla natura consuetudinaria che oramai avrebbero acquisito talune specifiche garanzie riconosciute dalla Convenzione, con conseguente automatico adattamento ad esse dell’ordinamento statale.

Identico problema è posto alla Corte costituzionale da (quelli che inizialmente erano solo) tre atti di promovimento della Cassazione civile in tema di determinazione dell’indennizzo risarcitorio per espropriazione illegittima [ordinanze nn. 401 e 402, entrambe del 29 maggio 2006; ordinanza 26 settembre-19 ottobre 2006, n. 22357]. Diverso è però lo spartito argomentativo: qui, il parametro invocato è l’art. 117, comma 1, Cost. (nella parte in cui impone il rispetto degli obblighi internazionali anche al legislatore statale) integrato, quali norme interposte, dall’art. 6 CEDU e dall’art. 1 del suo primo protocollo addizionale, attraverso l’interpretazione che ne ha reso la Corte di Strasburgo. In tal modo la relativa quaestio rappresenta l’occasione per un definitivo chiarimento – fino ad oggi sempre rimandato da parte del Giudice delle leggi – sull’effettiva portata di tale previsione costituzionale.

Più in generale, nella loro articolata trama, le tre ordinanze della Cassazione ripercorrono le possibili soluzioni alle non infrequenti ipotesi di conflitto tra ordinamento interno e ordinamento CEDU.

Simili antinomie sono risolvibili invocando semplicemente l’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, pena il vizio di violazione di legge (denunciabile davanti alla Corte di cassazione)? Oppure è ipotizzabile un obbligo, in capo al giudice nazionale, di disapplicare una legge dello Stato, quando ritenuta in contrasto con la CEDU dalla Corte europea dei diritti dell’uomo? Può, in tal caso, il giudice interno supplire alla funzione del legislatore mediante un coordinamento delle fonti nel senso di affermare la prevalenza di quella convenzionale su quella interna? O deve, invece, investire del problema la Corte costituzionale per violazione del nuovo art. 117, comma 1, Cost.? Quali sono le possibili sinergie interpretative tra l’art. 6 CEDU (nella lettura datane dalla Corte di Strasburgo) e l’art. 111 Cost. (invocato a parametro dai giudici a quibus), la cui riformulazione del 1999 è stata indotta proprio dalla norma vivente convenzionale? Come opera la teoria dei controlimiti ad eventuali cessioni di sovranità statale a favore dell’ordinamento CEDU?

Dalle risposte che la Corte sceglierà di dare a tali interrogativi molto dipenderà l’effettiva configurazione della giurisdizione costituzionale dei diritti fondamentali e la sua collocazione nella pluralità di livelli di legalità – interni, sovranazionali ed internazionali – cui il giudice comune ed il legislatore sono soggetti.

Così delimitato – si fa per dire – l’oggetto, abbiamo chiesto a Marta Cartabia la disponibilità ad introdurre la discussione con una relazione che riuscisse ad incrociare le due vicende a giudizio, mettendone a valore le intersezioni problematiche senza, nel contempo, perderne le relative specificità. Il che richiedeva la non comune capacità di tenere insieme diversi piani d’indagine e di riflessione: il sistema delle fonti (interne e pattizie), i rapporti tra ordinamenti, i complicati e ripetuti interventi (legislativi e giurisprudenziali) in materia

di occupazione acquisitiva e di espropriazione, le regole processuali coinvolte (penali, costituzionali, convenzionali), le tecniche di giudizio a disposizione della Corte costituzionale.

Già impegnativo ai blocchi di partenza, il compito della Relatrice si è via via complicato in ragione delle sopravvenute ordinanze di rimessione sul caso accessione invertita e dintorni (saranno alla fine cinque, alla data del seminario) e delle ulteriori novità giurisprudenziali relative al problema del giudicato penale e dintorni [la sentenza di Cassazione, Sez. I penale, 1° dicembre 2006-25 gennaio 2007 sul “caso Dorigo”; la sentenza di Cassazione, Sez. V, 15 novembre 2006-2 febbraio 2007 sul “caso Cat Berro”].

Da par suo, Marta Cartabia ha interpretato egregiamente il non facile ruolo presentando una relazione introduttiva esemplare per chiarezza argomentativa, completezza e prospettiva delle possibili soluzioni in campo. Soprattutto a Lei vanno i nostri ammirati ringraziamenti.

Così come ringraziamo i tanti Colleghi che hanno partecipato ad un confronto serrato e interdisciplinare, sottostando – tutti, senza eccezione alcuna, a cominciare dal Presidente Emerito della Corte costituzionale Valerio Onida – alla regola aurea del limite di sette minuti per intervento, garanzia di ascolto del massimo di voci possibili. L’esito di quella discussione trova ora un suo più piano svolgimento nelle pagine di questo volume, arricchito anche dal contributo di altri Colleghi che, stimolati dal dibattito ascoltato, hanno voluto inviarci un contributo scritto.

Il momento della pubblicazione degli atti del seminario registra un’ulteriore novità, cui intendiamo mantenerci fedeli anche in futuro. Se fino ad oggi il lettore ha avuto in mano un volume, ora ha invece davanti a sé, sullo schermo del proprio PC, un e-book cui può accedere attraverso alcune innovative ma semplici modalità informatiche.

La collana resta – anche nella sua veste grafica – sempre uguale a sé stessa. Rimane, soprattutto, all’interno del catalogo dell’editore Giappichelli, che ringraziamo per aver scelto di fare di amicus curiae il progetto pilota per sue future iniziative nell’editoria informatica. Si apre però a modalità di fruizione più pratiche ed immediate, forse ancora non molto frequentate nel mondo universitario italiano ma già di uso corrente altrove.

La scommessa ha in palio una diffusione maggiore e più capillare degli esiti dei nostri incontri all’interno della comunità scientifica, attraverso una sempre più accentuata sinergia tra la pubblicazione elettronica e il nostro sito www.unife.it/amicuscuriae, dinamico e versatile archivio informatico che – di anno in anno – conserva memoria dell’intera documentazione dei seminari precedenti e fa da levatrice al seminario successivo.

Con quello svoltosi a Ferrara il 9 marzo scorso, sono oramai dieci gli appuntamenti promossi sotto il comune marchio di fabbrica di amicus curiae. Dieci è un bel numero tondo a due cifre. Sta lì a testimoniare la bontà e longevità dell’intuizione che è all’origine dei nostri seminari preventivi, rintracciabile già nella prefazione di Roberto Bin al primo volume della collana: «Smettere, per una volta, le vesti usuali di commentatori ex post delle decisioni della Corte costituzionale e provare a vestire quelle, assai più rischiose e un po’ velleitarie, dell’amicus curiae, di chi prova spontaneamente ad offrire al giudice il proprio contributo di idee e di argomentazioni».

Se la qualità è nella durata delle cose, possiamo dichiararci in giusta misura soddisfatti di quanto fatto in questi (primi) dieci anni.

ANDREA PUGIOTTO